



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ULIVETI PRESENTI NEI SITI DI POMPEI E DI VILLA ARIANNA A STABIAE

tra

Il **Parco Archeologico di Pompei**, di seguito denominato Parco Archeologico ovvero PAP, con sede in Pompei (Na), Via Plinio, 80045, C.F. 90083400631 nella persona del Direttore Generale dr. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica in Pompei, presso la sede del PAP,

e

Unaprol – consorzio Olivicolo Italiano S.c.p.a., di seguito denominata Società, con sede legale in Roma alla via XXIV maggio n. 43, codice fiscale 80413010580 e Partita IVA n. 02139871004, nella persona del legale rappresentante pro tempore dr. David Granieri

anche solo Unaprol

di seguito denominate anche "le Parti".

CIG: ZC5344DB84

PREMESSO CHE

- a) ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e ss.mm.ii. ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- b) il Parco Archeologico di Pompei è un istituto del MIC che, dotato di autonomia speciale, esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- c) il PAP ha tra le sue finalità quella di provvedere ad una maggiore conoscenza, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei (il "Patrimonio") attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate a migliorarne la fruizione;
- d) il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all'art.6 definisce la funzione di valorizzazione dei beni culturali identificandola nell'attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementarne la fruizione;
- e) il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, all'art. 112, disciplina le modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, richiamando il principio della concertazione;
- f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (cd "Codice dei contratti pubblici") secondo il combinato disposto di cui agli artt. 19 e 151 disciplina la sponsorizzazione e la partnership nell'ambito dei beni culturali;

- g) la circ. MIBACT n. 17461 del 09/06/2016 fornisce indirizzi applicativi sulle sponsorizzazioni e gli accordi di partenariato nel settore dei beni culturali in relazione a quanto previsto negli articoli 19 e 151 del Codice dei contratti pubblici;
- h) la circ. MiBAC n. 3 del 04/02/2019 -Atti di indirizzo- mette in evidenza la necessità di *“reperire risorse finanziarie aggiuntive a quelle pubbliche finalizzate alla tutela e anche avvalendosi in maniera virtuosa e sistemica, di capitali privati (erogazioni liberali, art bonus, sponsorizzazioni etc.)”*;
- i) la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l’organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale,
- j) Unaprol è uno dei maggiori consorzi operanti in ambito nazionale e comunitario, riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Italiano quale *“Associazione di Organizzazione di Produttori”* del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola;
- k) Unaprol è da sempre impegnata nel sostegno delle produzioni olivicole, mediante lo svolgimento di molteplici attività tra cui: la tracciabilità di filiera, il miglioramento della qualità del prodotto olivicolo, la sostenibilità ambientale dell’olivicoltura, la promozione, l’informazione ed educazione, l’analisi di mercato, il supporto della commercializzazione, la diffusione in generale della cultura dell’Olio extra vergine di oliva e delle olive da tavola;
- l) per il raggiungimento delle proprie finalità sociali, Unaprol può sottoscrivere accordi con enti pubblici o privati, associazioni, organizzazioni, organismi di ricerca ed università aventi ad oggetto la valorizzazione, la crescita e lo sviluppo dell’olivicoltura italiana anche attraverso attività di natura divulgativa volte a far conoscere l’importanza dell’olivicoltura nella storia del nostro Paese;

CONSIDERATO CHE

- a) Unaprol, con nota prot. n. 9462 del 14/10/2021, ha proposto al PAP un progetto. In particolare l’intento manifestato è la realizzazione di un progetto culturale che miri, attraverso un programma informativo connesso all’intera filiera della produzione dell’olio, alla conservazione e valorizzazione di 60 piante di Olea Europea attualmente presenti nel sito archeologico di Pompei e di 53 piante presenti presso il complesso di Villa Arianna a Stabiae, a Castellammare di Stabia su aree demaniali in consegna al PAP; anche attraverso la valorizzazione dei profili culturali del processo di produzione dell’olio EVO derivante dalle olive presenti all’interno dell’area di competenza del Parco (il “Progetto”).
- b) la proposta prevede altresì la realizzazione di un nuovo impianto ornamentale;

- c) con nota prot. n 9818 del 22/10/2021 il RUP, Arch. Paolo Mighetto, ha presentato le proprie valutazioni in ordine alla fattibilità tecnica del progetto;
- d) la proposta suddetta, con comunicazione prot. n 9857-P del 22.10.21 è stata considerata meritevole d'interesse per questa Amministrazione;
- e) ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il valore del Progetto è di importo inferiore ai 40.000 euro;
- f) il PAP ha individuato l'area nella quale realizzare il nuovo impianto ornamentale di cui nelle precedenti premesse nella porzione di terreno in consegna al PAP distinto al Catasto Terreni al Foglio 8, part. 26, 209 e B;
- g) con determinazione a contrarre del Direttore Generale assunta il 9/12/2021 al prot. n° 11612 è stato disposto di addivenire alla stipula del presente accordo;
- h) la Cooperativa Agricola Aprol Campania individuata quale esecutrice delle attività è in possesso dei requisiti di qualificazione di legge e nei cui confronti lo sponsor è unico obbligato;
- i) le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di Unaprol, dei professionisti e dell'impresa da esso indicate hanno sortito esito positivo;
- j) in particolare, è stato acquisito il DURC di Unaprol nonché il DURC della Società Cooperativa Agricola Aprol Campania quale esecutore di parte delle attività su incarico dell'Unaprol;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- a) il Parco ha visto e valutato il Progetto di cui sopra ritenendolo meritevole di interesse in quanto le attività proposte sono coerenti con la propria missione e si mostrano funzionali alla soddisfazione del prioritario interesse pubblico della valorizzazione del patrimonio culturale obiettivo precipuo delle funzioni del Parco;
- b) il Parco intende procedere alla stipula del presente accordo a condizione che Unaprol rispetti le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, tutela ambientale e sicurezza dei visitatori;
- c) ai sensi dell'art. 16 L. 14/01/2013, n. 9: *“Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni nazionali destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, è obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio”*;
- d) ai sensi del comma 3 bis dell'art. 16 della L. n. 9/2013 summenzionata: *“Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1*

che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione”;

- e) l'olio che sarà prodotto in attuazione del Progetto non può dirsi destinato all'autoconsumo, è necessario che il Parco si doti di un fascicolo aziendale ai sensi del citato DPR n. 503 del 1° dicembre 1999 e s.m.i.;
- f) Unaprol si è offerta di coadiuvare il Parco nell'espletamento delle pratiche richieste per la costituzione e la gestione del fascicolo aziendale
- g) ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 503 del 1° dicembre 1999: “L'anagrafe delle aziende agricole, di seguito denominata anagrafe, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati «aziende».”

Tanto premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto oggetto di pattuizione nel presente documento costituisce frutto di libera negoziazione tra le medesime intervenute, non essendosi fatto ricorso a moduli e/o formulari, con la conseguenza che risultano inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 2 –Oggetto dell'accordo

Costituisce oggetto del presente accordo il rapporto tra le Parti, finalizzato alla realizzazione del progetto “Olio del Parco” (il “Progetto”) con l'obiettivo di *i)* conservare e valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale del PAP e specificatamente le piante di olivo, nel rispetto della loro valenza decorativa ed estetica; *ii)* procedere alla raccolta delle olive e alla estrazione di un olio EVO di qualità che sarà messo a disposizione del Parco, e *iii)* diffondere la cultura dell'olio tra i visitatori dei siti archeologici.

Il Progetto di conservazione e valorizzazione delle piante di ulivo presenti nel sito archeologico di Pompei e presso il sito di Castellammare di Stabia (Villa Arianna) prevede, tra le altre cose, la messa a disposizione, a cura e spese di Unaprol, in favore del Parco, di prestazioni e consulenze di carattere tecnico e agronomico attraverso, tra l'altro, le seguenti attività:

- analisi dei luoghi e delle piante;
- formazione specifica del personale indicato dal Parco sulle tecniche di potatura;

- analisi fogliare con prodotti naturali;
- molitura stoccaggio e produzione del prodotto olivicolo finito e relativo imbottigliamento del prodotto (circa 350 kg di olive raccolte) con un'etichetta simbolo da utilizzare dal Parco nell'ambito delle proprie attività istituzionali;
- consulenza tecnico-legale funzionale alla realizzazione di un'etichetta conforme alle prescrizioni normative;
- relativamente agli uliveti di Villa Arianna a Stabia, la potatura straordinaria di recupero ed analisi del terreno e delle foglie,
- la realizzazione, entro data del Novembre 2022, di un nuovo impianto ornamentale nell'area extramoenia di Pompei, così come rappresentato e definito nell'allegato Progetto ed allegati tecnici, che, approvato dal PAP, costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 3 Obblighi di Unaprol

Unaprol si impegna:

- a) ad eseguire, a propria cura e spese, nell'area identificata, le attività secondo la documentazione progettuale riportata all'allegato A (l'«Elaborato»);
- b) a garantire, la produzione e la consegna al PAP del 90% delle bottiglie di olio prodotte dalle olive del Parco a propria cura e spese;
- c) a garantire tutte le attività necessarie alla corretta realizzazione del Progetto che dovrà in ogni caso essere eseguito secondo la tempistica indicata nel Progetto medesimo e in accordo con i referenti indicati dal PAP;
- d) a diffondere la cultura dell'Olio Extra Vergine di Oliva [EVO] fra i consumatori esaltando il suo legame con la storia e, in particolare, con la storia degli antichi romani;
- e) a garantire l'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro del personale coinvolto in qualsiasi fase della coltivazione, della raccolta, della produzione e in qualsiasi altra fase relativa al Progetto;
- f) le attività saranno sempre previamente concordate con il Parco al fine di garantire le funzioni delle specifiche aree nonché la sicurezza dei visitatori nell'ambito o in prossimità dello spazio coltivato all'interno dell'area archeologica aperta al pubblico, provvedendo a predisporre la segnaletica e le delimitazioni eventualmente necessarie secondo le prescrizioni del Parco; in nessun caso le piante esistenti potranno essere espianate o abbattute senza il preventivo consenso scritto del Parco.

A tal fine Unaprol dichiara che:

- il Progetto garantisce i requisiti di affidabilità e professionalità ed è conforme alla normativa vigente;
- gli esecutori del Progetto, o eventuali terzi incaricati, sono in possesso dei requisiti di qualificazione di legge richiesti per gli interventi che andranno ad effettuare;
- l'impresa che effettuerà i relativi servizi è in possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Art. 4 Produzione e confezionamento dell'olio EVO

Unaprol provvederà, a propria cura e spese, alle attività di produzione e confezionamento dell'olio EVO estratto dalle olive raccolte nelle aree di competenza del Parco, garantendo a tal fine l'esclusivo utilizzo delle stesse e certificandone la provenienza e l'esclusività.

Unaprol si occuperà della etichettatura e dello stoccaggio dell'olio nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti anche in materia igienico-sanitaria, presso impianti tecnologicamente a norma, secondo le indicazioni presenti nell'art. 6.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tracciabilità, tutela della salute e del consumatore; Unaprol garantisce che tutte le attività saranno espletate nel rispetto della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro;

L'etichetta riporterà la numerazione della singola bottiglia in rapporto alla produzione complessiva annua.

Ogni attività della fase di lavorazione deve essere previamente comunicata al Parco che ne verificherà la compatibilità con i valori storici, culturali e paesaggistici del sito.

Unaprol potrà eventualmente e temporaneamente utilizzare, nello svolgimento delle attività divulgative e informative all'interno del Parco e di Villa Arianna, pannelli esplicativi e didattici previa autorizzazione del Parco.

Art. 5 Ulteriori iniziative

Ove ne ricorrano i presupposti, Unaprol potrà sottoporre all'approvazione del Parco eventuali progetti finalizzati al reperimento di finanziamenti per la realizzazione di iniziative connesse al Progetto rispetto alle quali le Parti assumeranno di volta in volta accordi specifici.

Art. 6 Etichettatura e tracciabilità

Unaprol fornirà al PAP ovvero a terzi fornitori dallo stesso indicati, la consulenza tecnico-legale funzionale a garantire che l'etichetta dell'olio del Parco sia conforme agli obblighi in materia di etichettatura e di tracciabilità dell'origine e alla rintracciabilità del prodotto.

Art. 7 Oneri aggiuntivi relativi alla manutenzione degli alberi di ulivo

A titolo esemplificativo e non esaustivo oltre a quanto previsto dal presente accordo e suoi allegati, sono a totale carico di Unaprol anche i seguenti particolari oneri, previo ove occorra, il conseguimento a sue esclusive cure e spese di ogni autorizzazione amministrativa necessaria:

- a) nello svolgimento delle attività di concimazione, potatura e raccolta delle olive, Unaprol sarà rispettato il piano di sicurezza del PAP per assicurare la incolumità di cose e persone e la perfetta e rapida esecuzione delle opere, la recinzione del cantiere stesso con predisposizione di banner di comunicazione delle attività secondo modelli forniti dal PAP, la pulizia e la manutenzione del cantiere;
- b) Unaprol dovrà presentare al PAP, che dovrà approvarlo entro 15 giorni dalla trasmissione, un protocollo di gestione e manutenzione degli olivi indicante le tecniche culturali e le concimazioni adottate secondo le linee del pieno rispetto della biodiversità del Parco;

- c) sarà consentito in ogni momento al personale ed agli incaricati del Parco di accedere al cantiere senza interferire in alcun modo con lo svolgimento delle attività;
- d) sarà assicurata la continua ed accurata sorveglianza del cantiere per tutto il tempo di esecuzione delle lavorazioni;
- e) sarà assicurato il coordinamento delle interferenze con le altre attività presenti nel Parco e, in particolare, il coordinamento con le attività di manutenzione del verde già attive presso il Parco.

Art. 8 Impegni del PAP

Nell'ambito del rapporto di collaborazione, il PAP si impegna a:

- concedere, in via non esclusiva, per la durata delle attività di cui al presente accordo, e per la realizzazione delle stesse, gli spazi dell'area demaniale in consegna al PAP distinta al Catasto Terreni al Fog. 8, part. 26, 209 e B parte quale area deputata per la realizzazione del nuovo impianto ornamentale oggetto della proposta, nonché le piante di Olea europea attualmente presenti e censite nel sito di Pompei e presenti presso il complesso di Villa Arianna a Stabiae, entrambe aree demaniali in consegna al PAP;
- mettere a disposizione, sempre per tale scopo, eventuali ulteriori materiali o infrastrutture, ritenute concordemente necessarie alla loro corretta definizione;

Nell'ambito di siffatta partnership il Parco assicurerà:

- 1) la promozione del Progetto attraverso l'organizzazione di un evento congiunto, da regolamentare nello specifico;
- 2) l'inserimento del logo di Unaprol su tutto il materiale promozionale e di comunicazione del progetto, sia web che cartaceo, (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si intendono inviti, manifesti, colophon catalogo, colophon brochure, etc.), secondo il piano di comunicazione autorizzato/approvato dal Parco;
- 3) l'inserimento del nome di Unaprol sul sito web del PAP, esclusivamente nella sezione specificamente dedicata al progetto, con la dicitura "promotore del progetto";
- 4) la presenza di informazioni sull'identità e sulle attività di Unaprol nella cartella stampa realizzata per l'inaugurazione e l'apertura;
- 5) la partecipazione (mediante eventuale video e/o intervista e/o altro) all'evento promozionale organizzato dall'Ufficio Comunicazione;

In nessun caso Unaprol dovrà generare confusione tra le attività dalla stessa svolte in esecuzione del presente accordo e quelle proprie del PAP e/o suoi aventi causa, con l'espresso divieto di utilizzare il Logo del Parco e/o comunque altri segni distintivi identici o somiglianti ad esso, e comunque tali da generare confusione con l'attività del Parco.

Identità visiva, nome e immagine coordinata saranno definite dal Parco, sentito Unaprol.

In nessun caso Unaprol potrà pretendere dal Parco versamento di corrispettivi, risarcimento di danni o riconoscimento di indennizzi per l'esecuzione degli impegni previsti dal presente accordo.

Unaprol sarà l'unico ad assumere rapporti contrattuali con i professionisti incaricati, le imprese appaltatrici, gli enti competenti ed i terzi, impegnandosi a tenere indenne il Parco da ogni pretesa di sorta.

Unaprol si farà carico, inoltre, di tutti i costi per i procedimenti amministrativi, le istanze agli enti competenti e le pratiche comunque denominate anche preventive, nonché di tutte le imposte, tasse, oneri e altri corrispettivi correlati alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, così come previsto dalla normativa vigente.

Il Pap si impegna altresì:

- a lasciare nella disponibilità di Unaprol una quantità non superiore a 20 bottiglie di olio del Parco al fine di utilizzarle non solo in occasione degli eventi realizzati in esecuzione del Progetto.

Art. 9 Valore del Progetto

Il valore del Progetto è stimato nell'importo complessivo di euro 39.875,00 così ripartito:

euro 17.500,00 per il primo anno (2022);

euro 22.375,00 per il secondo anno (2023).

Art. 10. Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento relativamente al presente atto, nominato dal Parco è il Funzionario Tecnico, Arch. Paolo Mighetto, con nomina prot. n. 9707 del 20.10.21.

Il Responsabile del Procedimento esercita le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di attuazione del Progetto.

A quest'ultimo riguardo Unaprol dovrà trasmettere preventivamente qualsiasi contenuto destinato ad essere diffuso per la promozione del Progetto al Responsabile del Procedimento il quale entro le successive quarantotto ore dovrà autorizzare con disposizione scritta l'apposizione laddove lo stesso non contrasti con ragioni di decoro, buon costume oppure con le finalità istituzionali dell'Amministrazione. In particolare il Responsabile del Procedimento potrà impartire ordini di servizio finalizzati alla corretta esecuzione dei servizi ai quali Unaprol e, per esso, l'impresa esecutrice, dovranno adeguarsi, anche per quanto attiene alla completezza degli stessi in conformità al progetto.

Le modalità di fruizione di alcuni benefits (cfr. eventi, visita cantiere etc.) dovranno essere concordate con il Pap ed appositamente regolamentate/autorizzate.

Art. 11 Ditta esecutrice

Unaprol, con l'autorizzazione del Parco, dichiara di voler affidare, previo accordo scritto, l'esecuzione delle attività di manutenzione delle piante di olivo, di raccolta e molitura delle olive nonché di imbottigliamento ed etichettatura dell'olio alla società Cooperativa APROL Campania, operatore economico qualificato del settore olivicolo, dotato dei requisiti generali e di onorabilità previsti all'art. 80 del D.Lvo 50/2016, dell'esperienza e delle attrezzature tecniche necessarie a dare esecuzione ai servizi medesimi.

Relativamente alle attività di raccolta e molitura, di stoccaggio e di imbottigliamento ed etichettatura, le Parti convengono che:

- tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tracciabilità, tutela della salute e del consumatore; in ogni caso Unaprol garantisce che tutte le attività saranno espletate nel rispetto della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro;
- il Parco trasferirà alla Cooperativa Aprol Campania la proprietà delle proprie olive affinché la stessa compia, assumendosene le responsabilità di legge, tutte le fasi di produzione e riconsegna al Parco il prodotto finale, certificato nella provenienza delle olive, regolarmente imbottigliato, sigillato, etichettato con numerazione e idoneo a essere destinato alla esclusiva disponibilità del Parco medesimo;
- la Cooperativa Aprol Campania svolgerà le funzioni di “responsabile della produzione” e di “responsabile commerciale” dell’olio prodotto con le olive del Parco cedute in forza del presente accordo di cui sarà personalmente responsabile;
- il nome della Cooperativa Aprol Campania sarà esplicitato in etichetta al fine di informare compiutamente il consumatore finale, l’etichetta riporterà pertanto la dicitura “Prodotto e confezionato dalla società Cooperativa agricola Aprol Campania” e tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente;
- nell’etichetta sarà contenuta la frase “Campione gratuito. Vietata la vendita”, salvo diversa disposizione che potrà essere indicata dal Parco e concordata preventivamente con Unaprol

Art. 12 Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna, a non divulgare a terzi informazioni e documenti di qualsiasi natura recepite dall’altra Parte e/o dal Committente nell’ambito delle attività derivanti dalla presente Convenzione.

Il presente obbligo di riservatezza non sarà applicato:

- a) per quelle informazioni divenute ormai di dominio pubblico già dalla data del recepimento o che siano divenute note anche posteriormente alla data di recepimento ma senza colpa della Parte;
- b) per quelle informazioni già conosciute dalla Parte che le recepisce al momento della comunicazione.
- c) per quelle informazioni trasmesse da una Parte all’altra con espressa deroga all’obbligo di riservatezza.
- d) per quelle informazioni che concordemente, si riterrà opportuno pubblicizzare da una qualsiasi delle parti, con espressa deroga all’obbligo di riservatezza.

Art. 13 Garanzia e responsabilità

L’approvazione del Progetto e la sorveglianza sulla esecuzione dei servizi che sarà esercitata dal PAP, dai suoi rappresentanti e dal Responsabile del Procedimento, così come la rispondenza delle iniziative all’Elaborato e/o ad altri documenti contrattuali non escludono né limitano in alcun caso

l'integrale responsabilità di Unaprol, dei professionisti e delle imprese coinvolte in ordine alla esecuzione dei servizi, né potranno essere comunque invocate per giustificare vizi e/o imperfezioni al solo fine di negare la responsabilità di Unaprol verso il PAP e verso terzi.

Unaprol rimane, pertanto, l'unico soggetto responsabile per quanto realizzato, nonché nei confronti dei professionisti, delle imprese appaltatrici e dei terzi.

In particolare Unaprol dichiara di manlevare e tenere indenne il PAP da qualsivoglia pretesa e domanda che dovesse derivare al PAP e a terzi in relazione alla esecuzione delle iniziative previste nel Progetto.

Il PAP, e per esso il RUP, ove venissero riscontrate difformità, potrà impartire opportune prescrizioni; l'inottemperanza alle prescrizioni del PAP ed agli obblighi contrattualmente assunti sarà considerata causa di risoluzione del presente accordo.

Sono fatte salve tutte quelle responsabilità previste in materia, dalle vigenti normative, riguardanti la tutela del bene culturale, del verde pubblico, della salute pubblica e della produzione degli alimenti in generale.

Il PAP si riserva il diritto di recedere dal presente accordo, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull'area interessata dal Progetto.

Il presente accordo non esonera Unaprol dall'ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie (ivi comprese quelle riguardanti l'occupazione del suolo pubblico), rilasciate dai Settori interessati del PAP e di Enti esterni e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.

Il PAP si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere l'accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio di Unaprol, con riserva altresì di risarcimento dei danni accertati qualora venga inoltre accertato:

- a) grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali che disciplinano questo accordo;
- b) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (legge D.lgs 81/08).

In ogni caso il PAP si avvarrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell'area e richiederne il risarcimento alla parte negligente.

Al termine dell'accordo gli alberi e il restante materiale vegetale fornito e messo a dimora da Unaprol in esecuzione del progetto rimarranno nella disponibilità del Parco e dei suoi danti causa restando inteso che Unaprol cesserà di essere responsabile della relativa manutenzione.

Art. 14 Polizza assicurativa CAR

In ogni caso Unaprol si impegna a manlevare il Parco da qualsivoglia danno ai beni, alle persone, alle cose derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, a tal fine si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere in forza, a propria cura e spese, per tutta la durata del Progetto una polizza assicurativa di tipo "Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro" (RCT/O) che tenga indenne Unaprol di quanto la stessa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento di danni

involontariamente cagionati a terzi, compresi il PAP e il Patrimonio, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento al patrimonio, a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività da esso svolta, anche in ipotesi di colpa grave e fatto doloso delle persone della cui opera Unaprol medesimo si avvale, il cui massimale per sinistro non potrà essere inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).

La attivazione della suddetta polizza assicurativa non limita in alcun modo le responsabilità a carico di Unaprol come derivanti a termini di legge e dell'accordo. Unaprol dovrà estendere la copertura della propria polizza Responsabilità Civile in modo che questa garantisca anche le eventuali imprese appaltatrici dallo stesso incaricate.

Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno ad esclusivo carico di Unaprol e delle eventuali imprese appaltatrici dallo stesso incaricate.

Art. 15 Durata dell'accordo/Recesso/risoluzione

Il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e fino alla scadenza del secondo anno successivo al termine della raccolta delle olive di cui Unaprol darà comunicazione a PAP.

L'efficacia dello stesso resta subordinato alla verifica positiva del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di Unaprol, dei professionisti e dell'impresa da esso indicata

E' previsto il recesso da parte di uno dei contraenti, esclusivamente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse incompatibili con la realizzazione dell'intervento e debitamente motivati, da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di raccomandata a/r ovvero tramite PEC con preavviso di almeno sei mesi.

L'inadempimento alle obbligazioni nascenti in capo alle Parti in forza del presente accordo comporta la risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

La consegna dell'area da parte del PAP avverrà, compatibilmente con le esigenze di raccolta, non oltre 30 giorni dalla stipula dell'accordo, previa sottoscrizione di apposito verbale.

Alla scadenza dell'accordo, nonché nei casi di risoluzione o recesso dello stesso, avverrà la sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell'area che verrà predisposto dal PAP previa verifica dello stato dei luoghi.

In caso di rilievo negativo, il PAP si riserva la facoltà di richiedere a Unaprol tutti gli interventi dovuti e necessari al ripristino dello stato dei luoghi, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna.

Art.16. Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate verbalmente (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento

UE 2016/679), improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo rapporto contrattuale e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, titolari e incaricati.

Art.17. Controversie

Eventuali controversie relative al presente accordo o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. In caso contrario il Foro competente è quello di Napoli.

Art.18 Spese, imposte, tasse

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente accordo sono da intendersi a carico di Unaprol. Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso.

Art.19 Divieto di cessione

È vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso di incorporazione in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi di atti di trasformazione comportanti la perdita della propria identità giuridica. L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

Articolo 20 Responsabilità Amministrativa e Anticorruzione

Unaprol dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione, il Codice Etico. Le Parti dichiarano di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegnano a mantenere efficacemente in atto, misure idonee ad assicurare il rispetto delle Leggi Anticorruzione.

Ai fini del presente articolo per Leggi Anticorruzione si intendono il Codice Penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 n.190, il Decreto Legislativo n.231 del 2001 e le altre disposizioni applicabili, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anticorruzione, quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Le Parti convengono che l'inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente accordo e, conseguentemente, legittimerà le altre Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Art.21 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alla normativa vigente.

Il presente accordo annulla e sostituisce ogni altra diversa pattuizione e/o regolamentazione intercorsa tra le parti.

Pompei,

per il Parco Archeologico Pompei
Gabriel Zuchtriegel

per Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano s.c.p.a.
dr. David Granieri

Allegati:

- 1) Progetto di intervento con allegato computo metrico estimativo.

